International Fiscal Association
Sezione italiana

Incontri di diritto tributario internazionale

Rassegna di giurisprudenza di cassazione in materia internazionale

13 luglio 2026

Relatrice: Avv. Alessandra Campana
Moderatrice: Prof.ssa Livia Salvini

Indice

1	**Cass. 18106/2026**	Ritenuta su dividendi corrisposti ad un fondo pensione USA
2	**Cass. 4427/2025**	Esenzione da ritenuta sugli interessi in caso di finanziamenti indiretti
3	**Cass. 13519/2026**	Applicazione della minore aliquota nazionale rispetto a quella convenzionale
4	**Cass. 13136/2026**	TP e garanzie infragruppo
5	**Cass. 13128 /2026**	Oneri documentali ed applicabilità della Direttiva Madre-Figlia
6	**Cass. 23842/2025**	Esterovestizione I
7	**Cass. 3591/2026**	Esterovestizione II
8	**Cass. 13568/2026**	Esterovestizione III

IFA © 2026

Ritenuta su dividendi corrisposti ad un fondo pensione USA

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza del 5 giugno 2026, n. 18106

La questione controversa

La controversia riguarda la compatibilità con il principio di libera circolazione dei capitali (art. 63 TFUE) della diversa aliquota di imposizione sui dividendi di fonte italiana applicata ai fondi pensione statunitensi (15%) rispetto a quella *pro tempore* prevista per i fondi pensione nazionali e UE (11%).

Alfa, fondo pensionistico statunitense, aveva subito ritenute sui dividendi percepiti da società italiane nella misura del 15%, in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 27, comma 3, del DPR. n. 600/1973 e dell'art. 10 della Convenzione Italia-USA.

Il fondo presentava istanza di rimborso della differenza rispetto all'aliquota dell'11% *pro tempore* applicabile ai fondi pensione italiani e UE/SEE ai sensi del medesimo art. 27, comma 3, DPR 600/73 (come modificato dalla L. 88/2009) sostenendo che l'applicazione di un regime impositivo più gravoso ai dividendi distribuiti a fondi pensione statunitensi rispetto a quello applicabile a fondi pensione italiani e UE si poneva in contrasto con l'art. 63 TFUE, che vieta tutte le restrizioni ai movimenti di capitali non solo tra Stati membri dell'UE ma anche tra Stati membri e Paesi terzi.

Formatosi il silenzio-rifiuto, CTP e CTR accoglievano le ragioni del fondo.

IFA © 2026

La tesi dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che la differenza di trattamento fosse giustificata ai sensi dell’art. 65 del TFUE da:

- necessità di garantire l’efficacia dei controlli fiscali, non soddisfatta a causa del diverso regime di vigilanza (COVIP per i fondi europei vs assenza di controlli equivalenti per i fondi USA);

- non comparabilità delle situazioni oggettive tra fondi italiani e americani e conseguente necessità di preservare la coerenza del sistema fiscale interno. Ed infatti, mentre l’Italia adotta un modello di tassazione c.d. ETT, che prevede la tassazione sia dei redditi realizzati dal fondo sia della prestazione erogata al beneficiario, gli Stati Uniti adottano un modello c.d. EET, che prevede la tassazione soltanto al momento dell’erogazione della prestazione al beneficiario.

IFA © 2026

I principi enunciati dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha a sua volta ritenuto esistente una restrizione alla libera circolazione dei capitali vietata dall'art. 63 TFUE evidenziando che:

a) la libera circolazione dei capitali è l'unica delle quattro libertà fondamentali ad estendersi anche ai rapporti con gli Stati terzi;

b) una maggiore tassazione dei dividendi di fonte italiana percepiti da fondi pensione residenti in Stati terzi è idonea a dissuadere questi ultimi dall'investire capitali in Italia e pertanto costituisce una restrizione alla predetta libertà fondamentale;

La Corte di Cassazione, dopo avere ricordato che le giustificazioni previste dall'art. 65 TFUE hanno carattere eccezionale e devono essere interpretate restrittivamente (CGUE C-190/12), ha respinto la tesi dell'Agenzia delle Entrate secondo cui la predetta restrizione sarebbe giustificata, evidenziando che:

a) non ricorre la giustificazione relativa all'efficienza dei controlli fiscali in quanto essa può essere invocata soltanto laddove l'applicazione di un regime fiscale richieda requisiti la cui osservanza possa essere verificata unicamente ottenendo informazioni dalle competenti autorità di uno Stato terzo e non sussista in capo a quest'ultimo Stato l'obbligo convenzionale di fornirle (CGUE C-436/08 e 437/08), mentre fra Italia e Stati Uniti un tale obbligo esiste;

b) non ricorre neppure la giustificazione relativa alla non comparabilità delle situazioni ed alla conseguente necessità di preservare la coerenza del sistema fiscale interno in quanto la diversa modalità di tassazione dei fondi pensione (ETT in Italia vs EET negli USA). Ed infatti se da un lato l'Agenzia delle Entrate non spiega le ragioni per le quali tale differenza renderebbe non comparabili le situazioni agli effetti dell'applicazione della ritenuta, dall'altro lato lo stesso legislatore ha mostrato di ritenerla irrilevante, avendo reso applicabile la ritenuta dell'11% ai dividendi distribuiti a fondi pensione residenti in altri Stati UE sebbene anche questi ultimi adottino per lo più il modello di tassazione EET.

IFA © 2026

Esenzione da ritenuta sugli interessi in caso di finanziamenti indiretti

Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza del 20 febbraio 2025, n. 4427

La questione controversa

La controversia trae origine da una verifica fiscale nel corso della quale era emerso che una società residente aveva ricevuto finanziamenti dal proprio socio unico lussemburghese e che, sugli interessi corrisposti, non era stata applicata la ritenuta prevista dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/1973, in quanto la società aveva ritenuto applicabile l'esenzione di cui all'art. *26-quater* del medesimo decreto, disposizione che ha recepito nell'ordinamento interno la Direttiva Interessi e Royalties.

In tale contesto, l'Agenzia delle entrate aveva accertato che la società lussemburghese non fosse il **beneficiario effettivo** degli interessi, bensì un mero veicolo interposto, e che il reale erogante fosse il fondo lussemburghese (Sicar,) socio della controllante, privo dei requisiti soggettivi per l'esenzione *ex* art. 26-*quater*. La Società, pertanto, aveva versato le ritenute, ancorché nella misura più favorevole prevista dalla Convenzione Italia-Lussemburgo.

Successivamente, la società presentava istanza di rimborso, invocando il neo introdotto art. 26, comma 5-*bis,* del DPR n. 600/73 il quale prevede l'esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati (anche) da investitori istituzionali esteri, ancorché privi di soggettività tributaria, soggetti a forme di vigilanza nei Paesi di istituzione.

IFA © 2026

La tesi dell’Agenzia delle entrate

L’Agenzia delle entrate negava il rimborso sostenendo che i requisiti soggettivi previsti dall’art. 26, comma 5-*bis* debbano sussistere in capo al «percettore diretto degli interessi».

Tale tesi di fonda sulle seguenti argomentazioni:

- il citato 5-bis introduce una deroga alla disciplina generale dettata dal precedente comma 5 dell’art. 26, che prevede che siano assoggettati a ritenuta alla fonte, a titolo di imposta, i redditi di capitale corrisposti da soggetti residenti e "percepiti" da soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato. Quest'ultima locuzione indurrebbe a ritenere che, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime di esenzione da ritenuta, si debba fare riferimento esclusivamente alle caratteristiche soggettive del «percettore diretto degli interessi»;

- tale interpretazione avrebbe trovato conferma anche nella prassi dell'Agenzia delle Entrate che, nella risoluzione n. 76/E del 2019 e nella risposta a interpello n. 25 del 24 febbraio 2021, aveva già escluso la possibilità di applicare un approccio *look through* o di valorizzare il criterio del beneficiario effettivo ai fini dell'art. 26, comma *5-bis*, del DPR n. 600/1973.

IFA © 2026

I principi resi dalla Corte di Cassazione (1/2)

La Corte, rigettando il ricorso dell'Agenzia delle entrate, pronuncia il seguente principio di diritto:

La previsione di cui all'art. 26, comma 5-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , che esonera dalla ritenuta alla fonte di cui al precedente comma 5 gli interessi e gli altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese italiane, è volta a favorire l'accesso al credito estero da parte degli operatori residenti, eliminando il rischio di una doppia imposizione giuridica degli interessi, che verrebbe altrimenti traslato sul debitore attraverso apposite clausole contrattuali.

A tal fine, nel caso di finanziamento «indiretto», caratterizzato dall'interposizione di un soggetto che percepisce materialmente gli interessi ma è poi tenuto a retrocederli ad un terzo, sostanziale erogatore, è con riferimento a quest'ultimo, inteso quale beneficiario effettivo del reddito imponibile,che va accertato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dalla norma.

I giudici di legittimità affermano, in particolare, che:

a) non appare decisivo il richiamo alla lettera della legge laddove non contiene un espresso richiamo al «beneficiario effettivo»;
b) occorre avere riguardo alla *ratio* del predetto comma *5-bis* e delle altre disposizioni che fanno espresso richiamo a tale nozione (*i.e.*, l'eliminazione delle doppie imposizioni sugli interessi *cross-border*);
c) l'art. 11 del Modello OCSE delle Convenzioni contro le doppie imposizioni riconosce i benefici convenzionali per gli interessi pagati a un residente dell'altro Stato contraente solo qualora quest'ultimo ne sia anche il beneficiario effettivo;
d) la nozione di beneficiario effettivo, secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea (26 febbraio 2019, cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16), recepita dalla giurisprudenza di legittimità, non va intesa in senso meramente formale, ma identifica il soggetto che beneficia realmente del reddito e al quale esso è fiscalmente imputabile, anche attraverso un approccio di tipo *look through*, in funzione dell'obiettivo convenzionale di evitare le doppie imposizioni e prevenire fenomeni di frode ed evasione fiscale;
e) coerentemente, l'individuazione del beneficiario effettivo richiede un accertamento da svolgersi caso per caso, volto a identificare il reale titolare del flusso reddituale, in applicazione del principio di capacità contributiva e del criterio del possesso del reddito quale presupposto dell'imposizione;

IFA © 2026

I principi resi dalla Corte di Cassazione (2/2)

f) la Corte individua la ratio dell'art. 26, comma *5-bis*, del DPR n. 600/1973 nell'eliminazione del rischio di doppia imposizione giuridica degli interessi e, conseguentemente, nel favorire l'accesso delle imprese italiane a finanziamenti esteri a condizioni competitive, richiamando sia i lavori preparatori del D.L. n. 91/2014 sia la successiva prassi dell'Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 84/E del 2016 e risposta a interpello n. 569 del 2021);

g) la Corte ritiene che tale finalità imponga di valorizzare la sostanza economica dell'operazione. Pertanto, qualora il finanziamento sia strutturato mediante l'interposizione di un soggetto che percepisce gli interessi solo formalmente, essendo tenuto a retrocederli al reale finanziatore, il rischio di doppia imposizione non grava sul percettore immediato bensì sul beneficiario effettivo del reddito. Di conseguenza, è esclusivamente con riguardo a quest'ultimo che devono essere verificati i requisiti soggettivi richiesti dall'art. 26, comma *5-bis*;

h) Su tale presupposto, la Corte esclude che il regime di esenzione possa essere riconosciuto facendo esclusivo riferimento al percettore formale degli interessi. Un'interpretazione siffatta, infatti, oltre a risultare incoerente con la *ratio* della disposizione, consentirebbe di estendere il beneficio anche in presenza di un beneficiario effettivo privo dei requisiti richiesti dalla legge, finendo così per legittimare il ricorso a schemi interpositori suscettibili di realizzare risultati elusivi.

IFA © 2026

Applicazione della minore aliquota nazionale rispetto a quella convenzionale

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza del 10 maggio 2026, n. 13519

La contestazione

Nel 2009 una società residente aveva corrisposto interessi alla consociata **belga**, ma aveva applicato la ritenuta con l'aliquota del 10% prevista dall'art. 10 della Convenzione Italia-Irlanda sulla base del presupposto che la società **irlandese** fosse beneficiaria effettiva di tali interessi, i quali remuneravano un prestito da quest'ultima concesso. D'altra parte, la società belga si era limitata ad incassarli in qualità di mero intermediario, essendo il soggetto incaricato della gestione accentrata della tesoreria del gruppo.

L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto non dimostrata la qualità di beneficiaria effettiva della società irlandese ed ha contestato alla società residente la mancata applicazione della ritenuta del 15% prevista dall'art. 11 della Convenzione Italia-Belgio.

I principi enunciati dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di appello nel capo in cui aveva ritenuto non dimostrata la qualità di beneficiaria effettiva della società irlandese, non risultando provati né il contratto di mutuo né che la società belga le avesse retrocesso gli interessi corrisposti dalla società residente.

Tuttavia, la Corte di Cassazione riconosce che l'aliquota applicabile avrebbe comunque dovuto essere quella del 12,5% *pro tempore* prevista dall'art. 26 del DPR n. 600/1973, e non quella del 15% prevista dall'art. 11 della Convenzione Italia-Belgio applicata dall'Agenzia delle Entrate, evidenziando come tale disposizione convenzionale, laddove stabilisce che gli «*interessi sono imponibili anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato*» fa espresso rinvio per la tassazione degli interessi nello Stato di provenienza alla legislazione interna di quest'ultimo, limitandosi a fissare, per l'aliquota applicabile, il tetto massimo del 15 per cento.

IFA © 2026

TP e garanzie infragruppo

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza del 7 maggio 2026, n. 13136

La contestazione

La controversia ha ad oggetto l'applicabilità della disciplina in materia di *transfer pricing* di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.I.R. ad una ipotesi di prestazione di garanzia da parte di una società controllata in favore della propria capogruppo.

Nel caso esaminato:

- la società italiana aveva prestato garanzie reali (ipoteche e pegni) in favore della capogruppo statunitense, in relazione ad un contratto di finanziamento stipulato da quest'ultima con un pool di banche americane;
- la prestazione di garanzia era avvenuta senza alcuna forma di remunerazione e, secondo i verificatori, appariva priva di valide ragioni economiche e in contrasto con il principio di libera concorrenza;
- l'Ufficio procedeva quindi a determinare il «valore normale» della transazione mediante la metodologia CUP, applicando all'importo garantito un tasso medio di remunerazione del 3,13%, imputando alla società italiana un maggior reddito imponibile.

IFA © 2026

La difesa della società

Argomenti difensivi addotti:

- la garanzia non costituiva un «atto di liberalità privo di valide ragioni economiche», ma una prestazione resa a fronte di un corrispettivo, seppur indiretto, costituito dal conseguimento di ricavi futuri per effetto dell'operazione e dal differenziale positivo sui tassi di interesse attivi/passivi;

- la garanzia era inoltre essenziale per la sopravvivenza della controllata italiana, data la peculiare situazione economico-finanziaria del gruppo, caratterizzata da una condizione di illiquidità della capogruppo, dal rischio di assoggettamento a procedure concorsuali e dalla riduzione del fatturato delle controllate;

- la normativa sul transfer pricing non può trovare applicazione qualora l'operazione infragruppo priva di corrispettivo in senso tecnico sia sorretta da valide ragioni economiche, tanto più dato che lo stesso diritto unionale (CGUE Hornbach-Baumarkt) impone di consentire al contribuente di dimostrare le ragioni commerciali sottostanti all'operazione infragruppo.

IFA © 2026

I principi enunciati dalla Corte di Cassazione

La Corte, nel rigettare il ricorso dell'Agenzia delle entrate, ha affermato che

a) nell'ambito delle operazioni infragruppo, i concetti di «gratuità» o «economicità» devono essere assunti nel loro significato economico proprio: deve tenersi conto dell'interesse economico perseguito, anche in via mediata, attraverso la complessa operazione; pertanto, ancorché manchi un corrispettivo immediato, può prospettarsi l'acquisizione di una utilità economica in rapporto mediato o indiretto con la prestazione eseguita (richiamo alla teoria dei «vantaggi compensativi»);

b) la sussistenza di valide ragioni economiche a giustificazione dell'operazione è di per sé idonea ad escludere l'applicazione della disciplina TP nelle prestazioni infragruppo, quando le stesse siano giustificate da un interesse della capogruppo al successo economico delle varie entità del gruppo (Corte di Giustizia Ue 31 maggio 2018, causa C-382/16 Hornbach-Baumarkt e C-558 Pizzarotti);

c) la stessa Corte (sentenza n. 7361/2024) ha già riconosciuto con riferimento alle operazioni di finanziamento infruttifero o a un tasso non di mercato, che queste non possono essere sindacate in sé, essendo possibile per il contribuente dimostrare le ragioni economiche che hanno portato a finanziare con queste specifiche modalità la propria partecipata. In tale contesto, è stato altresì evidenziato che la valutazione "in base al valore normale" prescinde dall'obbligo negoziale delle parti al pagamento del corrispettivo (cfr. Linee guida OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, § 1.2); occorre, infatti, esaminare la sostanza economica dell'operazione e confrontarla con analoghe operazioni realizzate, in circostanze comparabili, in condizioni di libero mercato tra soggetti indipendenti e valutarne la conformità. I finanziamenti gratuiti infragruppo possono quindi essere legittimi laddove sia dimostrabile che lo scostamento rispetto al principio di libera concorrenza sia dipeso da ragioni commerciali interne al gruppo;

d) l'onere della prova in ordine alla sussistenza delle predette ragioni commerciali e dei relativi vantaggi compensativi, anche indiretti o mediati, grava sulla società contribuente, e il relativo accertamento costituisce una valutazione di fatto demandata al giudice di merito, come tale insindacabile in sede di legittimità.

IFA © 2026

Oneri documentali ed applicabilità della Direttiva Madre-Figlia

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza del 7 maggio 2026, n. 13128

La contestazione

Nel corso del 2007 una società residente aveva corrisposto dividendi alla propria controllante danese avvalendosi del regime di esenzione da ritenuta previsto dall'art. 27-*bis* del DPR n.600/73.

A seguito di verifica, la GdF rilevava che la certificazione rilasciata dall'autorità fiscale danese era stata emessa pochi giorni dopo il pagamento dei dividendi.

L'Agenzia delle Entrate lamentava il mancato possesso **al momento dei pagamenti** della certificazione *ex* art. 27-*bis*, comma 2, quale condizione necessaria per l'applicazione dell'esenzione. Pertanto, contestava l'omessa applicazione della ritenuta sui dividendi ed irrogava le relative sanzioni.

La difesa della società

- la controllante danese possiede tutti i requisiti *ex* art. 27-*bis* per beneficiare dell'esenzione;
- il ritardo nella produzione della certificazione (pochi giorni) aveva rilievo meramente formale;
- violazione dei principi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione e contribuente: la società avrebbe avuto comunque diritto al rimborso delle ritenute eventualmente effettuate, con un inutile dispendio di procedure.

IFA © 2026

I principi enunciati dalla Corte di Cassazione (1/2)

a) la tardiva trasmissione del certificato dell'Autorità fiscale straniera non pregiudica il diritto della società madre all'esenzione dall'applicazione delle ritenute sui dividendi di fonte italiana, ove sussistano gli ulteriori presupposti di cui all'art. 2 della Direttiva Madre-Figlia (i.e., percentuale di partecipazione, holding period, forma giuridica);

b) l'acquisizione della certificazione entro la data di pagamento degli utili è posta unicamente nell'interesse della società «figlia», al fine di valutare se possa darsi seguito alla richiesta di esenzione della società «madre»;

c) laddove la società figlia applichi l'esenzione senza aver preventivamente ottenuto la certificazione, rimane impregiudicata l'operatività del regime di esenzione;

d) resta salva la responsabilità della partecipata italiana (quale sostituto d'imposta) per l'ipotesi in cui l'esenzione si riveli *ex post* illegittima per comprovata assenza dei requisiti sostanziali.

IFA © 2026

I principi enunciati dalla Corte di Cassazione (2/2)

Le statuizioni rese con la pronuncia in commento risultano conformi non solo a precedenti pronunce della medesima Corte (sentenza n. **27646/2023**) ma anche ai principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la recente sentenza del 5 marzo 2026, **causa C-828/24, *Erdrich Umformtechnik GmbH c. Odvolací finanční ředitelství***.

La CGUE, in particolare, ha chiarito che la Direttiva n. 2003/49/CE, concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di royalties fra società consociate di Stati Membri diversi, deve essere interpretata:

(i) nel senso che essa consente allo Stato Membro d'origine di concedere, sulla base di una decisione adottata ai sensi dell'art. 1, paragrafo 12, della Direttiva, un'esenzione per un periodo anteriore al momento dell'emanazione di tale decisione, e persino per un periodo anteriore al momento della presentazione, presso l'amministrazione competente, del certificato e delle informazioni a sostegno che tale Stato membro può ragionevolmente richiedere;

(ii) nel senso che essa non fissa né un termine per la presentazione del certificato e delle informazioni a sostegno che lo Stato membro d'origine può ragionevolmente richiedere al fine di adottare una decisione di concessione di un'esenzione sulla base dell'art. 1, paragrafo 12, di tale direttiva né una limitazione inerente alla durata del periodo anteriore a siffatta presentazione per il quale può essere concessa un'esenzione.

IFA © 2026

Esterovestizione I

Corte di Cassazione, Sez. V, Sentenza del 25 agosto 2025, n. 23842

La contestazione

La controversia scaturisce da una verifica fiscale svolta a carico di una società di diritto portoghese formalmente domiciliata a Madeira e attiva nel settore del rimorchio d'altura e dell'assistenza a piattaforme petrolifere al largo delle coste africane. Secondo la GdF tale società sarebbe stata esterovestita ai sensi dell' art. 73, comma 3, del T.U.I.R. dal momento che la gestione amministrativa e strategica sarebbe stata esercitata in Italia da dove venivano prese anche tutte le decisioni operative.

Tale tesi si fondava sui seguenti elementi:

- l'intero gruppo faceva capo a due fratelli residenti in Italia, i quali sarebbero stati i reali amministratori della società estera;
- la gestione di tutte le attività commerciali, tecniche, finanziarie e del personale della società portoghese era svolta da due società italiane;
- la sede portoghese sarebbe stata meramente formale;

L'Agenzia delle entrate, pertanto, attribuiva alla società portoghese sede legale in Italia e relativo numero di codice fiscale e partita IVA ai sensi degli artt. 7 e 8-*bis* del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 all'epoca vigenti con la conseguenza che tutte le prestazioni fornite avrebbero dovuto essere soggette ad IVA con conseguente obbligo di regolarizzazione delle fatture ai sensi dell'art. 6, comma 8, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

IFA © 2026

La difesa della società

Argomenti difensivi addotti:

- la società aveva effettiva sostanza economica in Portogallo: ufficio a Funchal, 2 rimorchiatori di proprietà, 52 dipendenti (tutti comunitari o extra-comunitari, non italiani);

- svolgimento dei CdA e delle assemblee dei soci SEMPRE in Portogallo;

- i rapporti con le società italiane si fondavano su un contratto di *ship management*: genuino rapporto contrattuale, non schermo;

- i redditi della società portoghese erano stati assoggettati a imposizione locale;

- sentenza penale di assoluzione passata in giudicato (che aveva escluso l'esterovestizione) e sentenza del Tribunale di Brindisi che dichiarava improponibile il fallimento della società portoghese proprio sul presupposto che la stessa fosse stabilita all'estero;

- se la società estera fosse stata effettivamente residente in Italia, avrebbe potuto avvalersi della tonnage tax (regime più vantaggioso).

IFA © 2026

I principi enunciati dalla Corte di Cassazione (1/2)

a) L'esterovestizione richiede una localizzazione estera meramente artificiale

Non è sufficiente dimostrare che la collocazione estera comporti un risparmio fiscale; occorre dimostrare che l'insediamento estero sia fittizio e privo di effettiva attività economica. Sul punto, la Corte di Cassazione richiama espressamente la giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (Cadbury Schweppes, Planzer Luxembourg), affermando che:

- la scelta di stabilirsi in uno Stato fiscalmente più favorevole è legittima;
- la libertà di stabilimento protegge tale scelta;
- l'intervento antielusivo è consentito soltanto contro strutture prive di sostanza economica reale ("*wholly artificial arrangements*").

b) La «sede dell'amministrazione» coincide con la «sede effettiva»

La Corte ribadisce il proprio orientamento consolidato secondo cui la nozione di «**sede dell'amministrazione**» *ex* art. 73 T.U.I.R. coincide con quella civilistica di «**sede effettiva**».

c) Il *place of effective management* non si individua con un criterio esclusivamente formale

Il *place of effective management* non si individua mediante un unico indice, ma attraverso una valutazione complessiva di elementi sia formali sia sostanziali quali ad es. sede statutaria, luogo delle riunioni del CdA, luogo delle assemblee, sede dei documenti amministrativi e contabili, luogo di svolgimento delle attività finanziarie, domicilio dei dirigenti, luogo di esercizio dell'attività principale.

d) Lo svolgimento dell'attività principale è un indice rilevante della direzione effettiva
La Corte di Cassazione afferma che il luogo in cui viene esercitata l'attività principale non è alternativo al criterio della direzione effettiva; contribuisce all'identificazione della sede effettiva stessa.

IFA © 2026

I principi enunciati dalla Corte di Cassazione (2/2)

e) Direzione e coordinamento non equivale automaticamente a esterovestizione

La Corte afferma che:
- non basta dimostrare che la controllante italiana impartisca direttive alla controllata estera;
- l'attività di direzione e coordinamento è fisiologica nei gruppi;
- per configurare l'esterovestizione occorre un grado di eterodirezione molto più intenso.

Secondo la Corte, la controllante deve arrivare a:

- sostituirsi integralmente agli organi della controllata;
- usurparne l'autonomia decisionale;
- trasformarla in un mero schermo privo di reale autonomia

f) Una società estera realmente operativa non perde la protezione della libertà di stabilimento

La Corte di Cassazione evidenzia che una società estera:

- dotata di personale;
- dotata di mezzi;
- dotata di una reale organizzazione;
- effettivamente operativa nel Paese estero,

non può essere considerata una costruzione artificiosa soltanto perché controllata da soggetti italiani.

IFA © 2026

Esterovestizione II

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza del 17 febbraio 2026, n. 3591

La contestazione

A seguito di verifica fiscale nei confronti di un società avente sede legale a San Marino ed operante nel settore tessile (produzione di capi di abbigliamento e accessori per grandi marchi internazionali), la GdF contestava la riconducibilità esclusiva di tale società ad un soggetto – persona fisica - residente in Italia e l'esterovestizione finalizzata all'evasione delle imposte italiane per gli anni 2007-2010;

L'Ufficio emetteva avviso di accertamento con ricostruzione induttiva dell'imponibile (IRES, IRAP, IVA) basata sulla redditività media di settore applicata al volume di affari rilevato con operatori italiani.

In particolare, secondo la tesi sostenuta dalla GdF e fatta propria dall'Agenzia delle Entrate, l'esterovestizione sarebbe stata comprovata da:

a) **Ubicazione dell'oggetto sociale in Italia**

- Rapporto univoco e continuativo con una società committente italiana esercitato attraverso diversi veicoli societari;
- Dichiarazioni dei rappresentanti delle ditte contoterziste i quali confermavano la continuità immutata del rapporto negli anni nel territorio italiano; le ditte avevano sede in Italia; l'attività era interamente svolta sul territorio nazionale.

b) **Collocazione in Italia della sede effettiva**

- Dichiarazioni dei contoterzisti, i quali attestavano l'attività gestionale espletata sul territorio nazionale dal soggetto italiano e confermavano che era lui a dirigere personalmente l'attività in Italia;
- Rinvenimento nel domicilio italiano di tale soggetto di specifici atti propri del legale rappresentante, nonché corrispondenza con avvocati relativa a contenziosi; fax con recapito italiano;
- Certificazione dell'autorità sammarinese che riconduceva il 30% del capitale al soggetto italiano attraverso fiduciaria locale.

IFA © 2026

La difesa della società

Argomenti difensivi addotti:

a) La società aveva effettivamente sede a San Marino;

b) Disponeva di un locale dedicato (61 mq), fino al trasferimento avvenuto all'indomani della notifica del PVC;

c) L'Ufficio stesso non aveva mai contestato la disponibilità fisica della sede in territorio sammarinese;

d) Tutta la documentazione contabile era custodita presso uno studio professionale sammarinese;

e) Lo studio provvedeva a tutti gli adempimenti fiscali locali (dalla costituzione al fallimento);

f) La società era formalmente costituita e operativa secondo il diritto sammarinese.

IFA © 2026

I principi enunciati dalla Corte di Cassazione (1/2)

- Si ha esterovestizione quando una società, pur mantenendo nel territorio dello Stato la **sede amministrativa**, localizza la propria residenza fiscale all'estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa; dunque, il fenomeno dell'esterovestizione **NON** è escluso dalla effettività della sede legale in territorio estero, se la sede amministrativa e/o l'oggetto principale sono collocati nel territorio nazionale;

- i criteri di collegamento con il territorio nazionale individuati dall'art. 73, comma 3 - nella formulazione ratione temporis applicabile - sono criteri paritetici e alternativi ed operano a prescindere dall'accertamento di una finalità elusiva (Cass. 23150/2022, 11709/2022, 34723/2022);

- la nozione di «**sede dell'amministrazione**» coincide con la «sede effettiva» di matrice civilistica ed è il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative di direzione dell'ente e si convocano le assemblee; in altre parole, è il luogo deputato all'accentramento degli organi e degli uffici societari in vista del compimento degli affari e dell'impulso dell'attività dell'ente (Cass. 3604/1984, 7037/2004, 6021/2009, 2813/2014, 15424/2021, 16697/2019);

- non vi è contrasto con il rispetto della libertà di stabilimento in quanto gli Stati membri sono liberi di determinare autonomamente i criteri di collegamento fiscale (CGUE Centros, C-81/87), inoltre la libertà di stabilimento presuppone un insediamento reale e l'esercizio di un'attività economica effettiva. Sono, quindi, lecite le restrizioni che mirano a ostacolare "*costruzioni puramente artificiose, prive di effettività economica*" (CGUE Cadbury Schweppes, C-196/04).

IFA © 2026

I principi enunciati dalla Corte di Cassazione (2/2)

Indici sintomatici dell'esterovestizione

a) Il luogo dove si riuniscono gli amministratori e dove si forma la volontà degli organi collegiali di amministrazione e di impulso imprenditoriale

b) La residenza e/o la cittadinanza degli amministratori

c) La reale disponibilità di locali adeguati alle funzioni – direttive e/o operative – che si dichiarano svolgervisi

d) La conservazione, almeno di una parte, delle scritture contabili obbligatorie

e) Un fascio di comunicazioni consistenti e continuative che dimostrino il carattere eterodiretto della società estera

f) Il periodo di vita della società estera e l'investimento fatto per costituirla, avviarla e mantenerla

Regole probatorie:

- L'esterovestizione può essere dimostrata mediante presunzioni;
- Gli indici devono essere esaminati nel loro INSIEME, non atomisticamente;
- Devono soddisfare i criteri della gravità, precisione e concordanza;
- Ciascun indizio trae vigore dall'altro, completandosi a vicenda (Cass. 14485/2024, 16697/2019)

IFA © 2026

Esterovestizione III

Corte di Cassazione, Sez. V, Ordinanza del 10 maggio 2026, n. 13568

La contestazione

La controversia riguarda l'applicazione dell'agevolazione prevista dalla Nota IV all'art. 4 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 131/1986, che assoggetta ad imposta di registro in misura fissa i conferimenti di beni immobili in favore di società aventi sede legale o amministrativa in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Nel caso esaminato:
- una società lussemburghese (Alfa S.à r.l.) aveva deliberato un aumento di capitale;
- i soci italiani avevano conferito la nuda proprietà di immobili situati in Italia;
- L'Agenzia delle Entrate aveva negato l'applicazione dell'imposta fissa e liquidato l'imposta proporzionale;
- secondo l'Amministrazione finanziaria, la società lussemburghese era esterovestita e priva di un effettivo collegamento con il Lussemburgo.

La CTR aveva condiviso tale impostazione rilevando, tra l'altro:
- la localizzazione in Italia della direzione effettiva;
- l'assenza di una struttura organizzativa in Lussemburgo;
- la mancanza di dipendenti, uffici e beni strumentali;
- l'assenza di attività imprenditoriale;
- la sostanziale staticità della gestione patrimoniale.

I contribuenti sostenevano invece che la sola presenza della sede legale in un altro Stato membro fosse sufficiente per beneficiare dell'agevolazione prevista dalla Nota IV.

IFA © 2026

I principi enunciati dalla Corte di Cassazione (1/2)

La nozione di «sede legale» o «amministrativa» non ha carattere meramente formale

La Corte afferma che la Nota IV non può essere interpretata nel senso che sia sufficiente una mera localizzazione formale della sede sociale in altro Stato UE.

L'espressione "sede legale o amministrativa« deve essere interpretata in conformità alla Direttiva 2008/7/CE, che stabilisce che le operazioni sottoposte all'imposta sui conferimenti sono tassabili unicamente nello Stato membro sul territorio del quale si trova la sede di direzione effettiva della società di capitali al momento in cui hanno luogo dette operazioni.

Ne consegue che l'espressione "sede legale o amministrativa" prevista nel testo della nota IV, deve essere interpretata nel senso di "sede della direzione effettiva della società». Pertanto, per applicare la predetta disposizione:

- la società deve essere realmente stabilita nello Stato membro;
- deve essere soggetta in concreto al potere impositivo di tale Stato;
- non è sufficiente una sede meramente cartolare o di comodo.

Da ciò, la Corte fa conseguire il principio per cui il contrasto all'esterovestizione:

- costituisce un principio generale dell'ordinamento tributario;
- non riguarda soltanto le imposte sui redditi;
- trova applicazione anche alle imposte indirette e, quindi, all'imposta di registro.

Pertanto, l'agevolazione prevista dalla Nota IV è giustificata dal fatto che la società conferitaria rappresenta un effettivo esercizio della libertà di stabilimento nello Stato membro in cui risiede. Quando tale collegamento è fittizio, viene meno la stessa ratio dell'agevolazione.

IFA © 2026

I principi enunciati dalla Corte di Cassazione (2/2)

La Corte, dopo aver recepito integralmente la giurisprudenza unionale, ha ribadito che:

a) La libertà di stabilimento tutela le società realmente insediate, mentre sono contrastabili le costruzioni puramente artificiali;

b) La sede dell'amministrazione coincide con la nozione di sede effettiva;

c) Sotto il profilo probatorio, l'esterovestizione non può essere accertata sulla base di un singolo elemento; richiede una valutazione complessiva; gli indizi devono essere considerati nel loro insieme e non atomisticamente.

Nel ritenere legittima la decisione della CTR, la Corte ha rilevato che la sentenza ha (correttamente) valorizzato congiuntamente:

- localizzazione in Italia della sede della direzione effettiva;
- localizzazione in Italia degli immobili conferiti;
- mantenimento dell'usufrutto in capo ai soci conferenti;
- indisponibilità sostanziale degli immobili da parte della società;
- assenza di uffici nel Granducato;
- assenza di personale;
- assenza di beni strumentali;
- assenza di attività imprenditoriale effettiva.

IFA © 2026



International Fiscal Association
Sezione italiana



